



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legga Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)  
e-mail: [gst.campania@lnd.it](mailto:gst.campania@lnd.it)



## Stagione Sportiva 2021/2022

### Comunicato Ufficiale n. 2/GST del 5 ottobre 2021

#### GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE COMUNICATO UFFICIALE N. 2/GST (2021/2022)

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,  
nella riunione tenutasi in Napoli il 5 ottobre 2021,  
ha adottato le seguenti decisioni:

### CAMPIONATO PROMOZIONE

#### GARE DEL 25/ 9/2021 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

##### GARA DEL 25/ 9/2021 CASTELPOTO – CIMITILE

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio di reclamo presentato dalla Società Cimitile in data 26.09.2021; rilevato che lo stesso non è stato notificato alla società controparte, come previsto dall'art. 67 C.G.S., né contiene la necessaria dichiarazione in ordine al contributo d'accesso alla giustizia sportiva (e, comunque, non risulta fornita la prova dell'avvenuto versamento dello stesso); rilevato, inoltre, che a tale preannuncio non ha fatto seguito alcun reclamo, in violazione del citato art. 67 C.G.S.; P.Q.M., dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società, ai sensi dell'art. 67 CGS, a scioglimento della riserva assunta giusta C.R. LND Campania n. 39 del 30/09/2021, pag. 321, dichiara improcedibile l'impugnazione proposta dalla Società Cimitile e, per l'effetto, conferma il punteggio acquisito sul terreno di gioco 4/2 in favore della reclamata dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

##### GARA DEL 25/ 9/2021 SANSEVERINESE – PROSANGIORGESE

Il Sostituto Giudice Sportivo avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla Società ASD Prosangiorgeese con i quali essa ha lamentato la posizione irregolare, ai fini del tesseramento, del calciatore della Società Sanseverinese, Lahfidi Mostafa, che non avrebbe avuto titolo a partecipare alla gara in epigrafe, non essendo tesserato per la predetta Società Sanseverinese alla data di disputa della gara oggetto di reclamo; ritualmente evocata, la reclamata non ha svolto controdeduzioni; effettuati gli opportuni accertamenti presso gli Uffici di questo C.R. Campania, è emerso che il calciatore in parola, Lahfidi Mostafa, risulta svincolato dalla Società Sanseverinese a far data dal 1.07.2020; pertanto, non essendo tesserato con la predetta Società non ha titolo a partecipare alla gara in epigrafe; invece, dall'esame del referto arbitrale risulta che il calciatore è stato inserito in distinta con il n. 19 (fra le riserve) ed ha partecipato alla gara, in violazione dell'art. 10 C.G.S., entrando in campo al 36' del secondo tempo regolamentare al posto del n. 11 (De Prisco Christian); il reclamo, alla luce di ciò, si rivela fondato P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società, ai sensi dell'art. 67 CGS, a scioglimento della riserva assunta giusta C.R. LND Campania n. 39 del 30/09/2021, pag. 321, delibera: di accogliere il reclamo e, per l'effetto: a) infliggere, per le ragioni di cui innanzi, alla Società Sanseverinese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della reclamante; b) infliggere al dirigente accompagnatore della Società Sanseverinese sig. Acconcia Vittorio la sanzione della inibizione fino al 14/10/2021; c) infliggere al calciatore, Lahfidi Mostafa, la sanzione della squalifica per n. 1 giornata effettiva all'atto del tesseramento; d) infligge l'ammenda di euro 150,00 per i motivi di cui innanzi; dispone la restituzione del contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

## **SOCIETÀ**

### **PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA:**

Euro 150,00 SANSEVERINESE  
vedi delibera

## **DIRIGENTI**

### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 14/10/2021**

ACCONCIA VITTORIO (SANSEVERINESE)

## **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

LAHFIDI MOSTAFA (SANSEVERINESE)

**Publicato in NAPOLI il 5 ottobre 2021.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**